

Delib.G.P. 19 novembre 2010, n. 2636 ⁽¹⁾.

Approvazione dei Criteri e modalità per il finanziamento di progetti relativi alle nuove povertà e all'esclusione sociale.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 7 dicembre 2010, n. 49.

Il Relatore comunica:

La Commissione europea, il Parlamento e il Consiglio dell'Unione europea, con la *Decisione n. 1098/2008/Ce del 22 ottobre 2008*, hanno designato il 2010 "Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale". Con il Documento quadro strategico sulle "Priorità e orientamenti per le attività dell'Anno Europeo 2010", la Commissione Europea ha dato attuazione alla Decisione chiamando ciascun Stato membro ad elaborare il proprio Programma Nazionale, da sottoporre alla valutazione ed all'approvazione della Commissione Europea.

La crisi economica e finanziaria internazionale del 2008 potrebbe avere conseguenze di lungo periodo per la crescita e l'occupazione nell'UE e saranno le persone più vulnerabili a risentirne. L'Anno Europeo della lotta alla povertà dovrebbe avere un impatto cruciale in materia di sensibilizzazione sull'esclusione sociale e di promozione all'inclusione attiva. Gli obiettivi chiave mirano ad aumentare la consapevolezza dei cittadini nei confronti di queste problematiche e di rinnovare l'impegno politico dell'Unione europea e dei suoi Stati membri rispetto alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale. L'Anno europeo ha inoltre lo scopo di mettere in discussione gli stereotipi e la percezione collettiva della povertà.

Il programma nazionale dell'Italia, elaborato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prevede l'aggiornamento della strategia di lotta alla povertà nel contesto dell'attuale situazione economico-sociale del Paese e del nuovo indirizzo delle politiche sociali del Governo in linea con le indicazioni stabilite nel quadro strategico per il 2010 dalla Commissione europea. Il Rapporto 2008-2010 contro la povertà e il Libro Bianco sul futuro del modello sociale pongono l'accento sulla partecipazione sociale, l'attivazione di processi di inclusione attiva, la realizzazione di azioni coordinate rivolte alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, dei media, degli operatori e dei decisori politici sulle condizioni di vita delle persone povere.

Anche il Trentino è stato attraversato da una crisi economica e sociale che ha prodotto nuove povertà, nuove solitudini e nuove emarginazioni. La provincia di Trento è un territorio che ha investito molto nel sostegno alle misure di contrasto alle povertà: basti pensare all'introduzione, dal 1° ottobre 2009, dell'intervento di sostegno economico di cui all'*art. 35, comma 2, della L.P. n. 13/2007* (Politiche sociali nella provincia di Trento) chiamato reddito di garanzia. Si pensi anche più in generale alle norme del cosiddetto "pacchetto anticrisi" varate nella finanziaria dello scorso anno, alla politica per la casa e di agevolazione tariffaria sulla base del parametro ICEF. Si pensi alle politiche per l'accoglienza e l'integrazione dei migranti, i sostegni alle famiglie e alle giovani coppie, le politiche per gli anziani, l'accoglienza dei senza fissa dimora.

Sono comunque necessari, ancor più in occasione dell'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale, dei momenti di analisi e ricerca sul tema delle nuove povertà.

In quest'ottica il Consiglio della Provincia autonoma di Trento ha approvato, in data 14 aprile 2010, la mozione n. 58 che impegna la Giunta provinciale a promuovere un bando rivolto alle organizzazioni non profit e agli istituti scolastici del Trentino, per la realizzazione di iniziative a carattere culturale, artistico, informativo, di approfondimento e studio sulle tematiche legate alle nuove povertà e alle situazioni di esclusione sociale.

In ottemperanza alla sopra citata mozione si propone di approvare i criteri e le modalità per il finanziamento di progetti relativi alle nuove povertà e all'esclusione sociale così come previsto nell'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

I progetti oggetto di finanziamento sono mirati a mettere in luce le situazioni di nuove povertà, intese come senso di instabilità, di fragilità di relazioni, di precarietà lavorativa, di insicurezza sociale, di nuove solitudini, di nuove emarginazioni, di inadeguatezza ad un sistema dominato dalla competitività e dalla produttività, e di esclusione sociale riferita all'incapacità o discriminazione a partecipare alle attività sociali e a proporre riflessioni sull'individuazione di strumenti e percorsi di inclusione sociale.

Successivi provvedimenti dirigenziali avranno come oggetto l'approvazione della graduatoria dei progetti presentati, la concessione dei contributi nonché l'impegno delle risorse necessarie in conformità ai criteri di cui si propone l'approvazione.

Tutto ciò premesso,

La Giunta provinciale

- udita la relazione;

- vista la *Decisione n. 1098/2008/Ce del 22 ottobre 2008*, con la quale il Parlamento e il Consiglio dell'Unione europea hanno designato il 2010 Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale sulla base dell'Agenda sociale 2005/2010 della Commissione Europea;

- vista la mozione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento n. 58 di data 14 aprile 2010;

- vista la *legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35* (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione), che prevede espressamente all'*articolo 7*, quarto comma, che la Giunta provinciale possa concedere contributi al fine di favorire la sperimentazione di nuove forme di intervento;

- vista la *legge 13 agosto 2010, n. 136* (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);

- visto l'allegato "Criteri e modalità per il finanziamento di progetti relativi alle nuove povertà e all'esclusione sociale", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

[Testo della deliberazione]

1. di approvare, per le finalità esposte in premessa, i criteri e le modalità per finanziamento di progetti relativi alle nuove povertà e all'esclusione sociale, che costituiscono, insieme ai suoi tre allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rinviare a successivi provvedimenti del Dirigente della struttura provinciale competente l'approvazione della graduatoria dei progetti presentati, la concessione dei contributi nonché l'impegno delle risorse necessarie in conformità ai criteri di cui al punto 1) del dispositivo del presente provvedimento;
3. di disporre che i progetti di cui al punto 1 saranno finanziati sul capitolo 402050 del bilancio 2011;
4. di disporre la pubblicazione per notizia del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino - Alto Adige.

Allegato

Criteria e modalità per il finanziamento di progetti relativi alle nuove povertà e all'esclusione sociale

Articolo 1 *Premessa.*

1. Con la *legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13* (Politiche sociali nella provincia di Trento) la Provincia Autonoma di Trento, in coerenza con le norme, le dichiarazioni internazionali e i principi costituzionali che sanciscono la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, interviene al fine di favorire il radicamento nella comunità trentina della cultura della solidarietà per prevenire e contrastare situazioni di povertà secondo criteri di equità. Il Parlamento Europeo ha peraltro designato il 2010 Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale fornendo quindi un'occasione per tutti i paesi membri dell'Unione europea per aggiornare la riflessione sulla strategia di lotta alla povertà fissata a Lisbona nel 2000 e per riprogettare le azioni rivolte a questi stessi obiettivi nel prossimo decennio.
2. Nell'ottica delle indicazioni formulate dagli organismi dell'Unione europea, il Consiglio provinciale, con la mozione n. 58 del 14 aprile 2010, impegna la Giunta provinciale a promuovere e finanziare iniziative di carattere culturale, informativo, artistico relative al tema delle nuove povertà e dell'esclusione sociale.

3. Al fine di dare attuazione alla mozione di cui al comma 2, la Giunta provinciale promuove il finanziamento di iniziative sperimentali a carattere culturale, artistico, informativo, innovativo, che riguardano i temi delle nuove povertà e dell'esclusione sociale, al fine di evidenziare e contrastare eventuali situazioni di nuove povertà, nuove solitudini, nuove emarginazioni percepibili sul nostro territorio e di proporre al contempo riflessioni sull'individuazione di strumenti e percorsi praticabili di inclusione sociale.

Articolo 2 *Progetti finanziabili.*

1. Sono finanziabili progetti che riguardano i temi relativi a:

a) nuove povertà, intese non solo come condizione di disagio economico oggettivamente misurabile, ma anche come senso di insicurezza sociale, instabilità, fragilità di relazioni, precarietà lavorativa, malattia, inadeguatezza ad un sistema caratterizzato dalla competitività e dalla produttività;

b) esclusione sociale, intesa come processo di progressivo distacco dalle relazioni sociali e dalle istituzioni, che impedisce la piena partecipazione alle normali attività della società in termini di occupazione, istruzione e formazione.

2. Con riferimento ai temi di cui al comma 1, sono finanziabili, nello specifico, progetti sperimentali che prevedono interventi ed azioni, con ricadute in ambito provinciale, che agiscono per uno o più dei seguenti scopi:

a) informazione;

b) sensibilizzazione;

c) realizzazione di iniziative culturali e artistiche;

d) realizzazione di nuove forme di intervento.

3. I progetti per i quali è richiesto il finanziamento non possono perseguire scopi di lucro e non devono essere oggetto di altri finanziamenti sulla base di leggi provinciali.

Articolo 3 *Soggetti proponenti.*

1. Possono accedere ai contributi di cui al presente provvedimento:

a) enti senza scopo di lucro con sede legale nel territorio della provincia di Trento che hanno finalità coerenti con gli obiettivi della *legge provinciale n. 13 del 2007*;

b) istituti scolastici della provincia di Trento.

2. Sono privilegiate le iniziative che prevedono la collaborazione di due o più soggetti di cui al comma 1; le forme e le modalità di collaborazione devono trovare evidenza nella relazione dettagliata del progetto.

3. Nel caso in cui due o più soggetti finanziabili intendano realizzare congiuntamente una singola iniziativa, la relativa domanda è presentata dal soggetto capofila dell'iniziativa ed è sottoscritta per adesione dai rappresentanti legali degli altri soggetti. Ogni conseguente rapporto amministrativo e finanziario è intrattenuto con il solo soggetto capofila.

4. I soggetti di cui al comma 1, possono partecipare ad un solo progetto anche se i progetti sono presentati da soggetti capofila diversi.

Articolo 4 *Modalità di partecipazione.*

1. Le domande di finanziamento, sottoscritte dal legale rappresentante e affrancate con marca da bollo nella misura di legge, se dovuta, devono essere indirizzate alla Provincia autonoma di Trento, Servizio politiche sociali e abitative, via Zambra, n. 42 - 38121 Trento.

2. Le domande possono essere trasmesse a mezzo del servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica tramite casella di posta elettronica certificata alla seguente casella di posta elettronica certificata serv.politichesocialieabitative@pec.provincia.tn.it, previa sottoscrizione con firma digitale da parte del richiedente, o mediante consegna diretta, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno venerdì 31 dicembre 2010. Le domande presentate oltre il termine sopra indicato sono irricevibili.

3. Nel caso di spedizione postale, le domande di finanziamento si intendono presentate in tempo utile ove risulti, sulla base della data di spedizione, che sono state consegnate all'ufficio postale entro i termini previsti.

4. La domanda deve essere redatta secondo il modello di cui all'*allegato 1* dei presenti criteri, comprensiva del piano finanziario riportante le voci di spesa e i relativi costi e la presenza di altre eventuali entrate, nonché delle informazioni necessarie per il pagamento del contributo. Deve essere inoltre corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante, attestante che per le attività relative al progetto non sono state richieste né ottenute altre agevolazioni previste dalle leggi provinciali, come da *allegato 2* dei presenti criteri;

b) identificazione e descrizione dettagliata dell'iniziativa, nella quale sono indicati la denominazione, i dati relativi al soggetto proponente e agli eventuali partner, il contesto territoriale e organizzativo, l'analisi del bisogno, gli obiettivi, i destinatari, le singole attività e i relativi tempi di attuazione, le ricadute, le caratteristiche di novità del progetto, la creazione di reti sul territorio, come da allegato 3 dei presenti criteri.

5. Nel caso di istituti scolastici la domanda è presentata dal Dirigente scolastico sulla scorta della deliberazione del consiglio dell'istituzione.

6. La Provincia autonoma di Trento può richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rende necessaria ai fini istruttori.

Articolo 5 *Ammontare del contributo.*

1. Il contributo è concesso nella misura massima del 95% delle spese ammissibili ed è calcolato sulla base del piano finanziario di cui all'*articolo 4*, comma 4.
 2. Il contributo per ciascuna iniziativa non può comunque eccedere la somma complessiva di euro 5.000,00.
 3. Resta inteso che l'ammontare del contributo non potrà essere superiore alla differenza tra il totale delle spese ammissibili previste ed il totale delle eventuali entrate previste.
 4. Le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti ammontano a euro 50.000,00, di cui euro 30.000,00 sono riservati ai progetti presentati dai soggetti di cui all'*articolo 3*, comma 1, lettera a).
 5. Se i progetti presentati dai soggetti di cui all'*articolo 3*, comma 1, lettera a), valutati positivamente non esauriscono il fondo riservato di cui al comma 3, del presente articolo, le risorse eccedenti sono messe a disposizione dei progetti presentati dai soggetti di cui all'*articolo 3*, comma 1, lettera b), valutati positivamente.
-
-

Articolo 6 *Durata dei progetti.*

1. Le attività previste da ciascun progetto finanziato devono essere avviate entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ammissione al finanziamento e svolgersi entro il 31 dicembre 2011.
 2. I termini di cui al comma 1, possono eccezionalmente essere prorogati una sola volta ciascuno dal Dirigente della struttura provinciale competente, su presentazione, prima della scadenza dei termini stessi, di richiesta adeguatamente motivata del proponente per fatti ad esso non imputabili.
-
-

Articolo 7 *Spese ammissibili.*

1. Ai fini dell'individuazione della spesa ammissibile a contributo saranno considerate le spese riferibili alla realizzazione dell'iniziativa con esclusione di quelle non direttamente riconducibili alla stessa o non identificate nel piano finanziario e di quelle per oneri finanziari (interessi passivi e sopravvenienze passive).

2. In nessun caso sono ammesse le seguenti spese:

- a) l'ammontare dell'I.V.A. che può essere posta in detrazione;
- b) i costi di progettazione, di studio e ricerca preliminari alla presentazione del progetto;
- c) l'acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredi di costo unitario superiore a euro 516,46;
- d) gli ammortamenti;
- e) le spese di traduzione;
- f) ogni spesa non adeguatamente motivata.

3. Per essere ammissibili le spese devono essere riferite ad attività avviate dopo la presentazione della domanda e comunque realizzate entro il 31 dicembre 2011 o entro il termine eventualmente prorogato ai sensi dell'*articolo 6*, comma 2.

Articolo 8 Istruttoria e criteri di valutazione.

1. La struttura provinciale competente procede all'istruttoria delle domande presentate e in particolare verifica che:

- a) la domanda sia regolare e che la documentazione allegata sia completa; a tal fine può essere richiesta la regolarizzazione della domanda e l'integrazione della documentazione;
- b) le attività previste dai progetti non siano già altrimenti finanziate dall'amministrazione provinciale, qualunque sia l'entità del finanziamento;
- c) siano stati forniti i chiarimenti e/o le integrazioni eventualmente richiesti.

2. La valutazione dei progetti è effettuata da una commissione nominata dalla Giunta provinciale sulla base dei seguenti indicatori:

Area di valutazione	Indicatori	Punteggio
A) contenuto dell'iniziativa	A1) coerenza degli obiettivi dell'iniziativa con le finalità di cui all' <i>articolo 2</i>	0 - 10
	A2) rispondenza dell'iniziativa ai bisogni rilevati sul territorio	0 - 15
	A3) ricaduta: persone coinvolte (tipologia, caratteristiche...), efficacia e qualità delle azioni, persistenza degli effetti dell'iniziativa,...	0 - 10
	A4) innovazione/originalità	0 - 15
	A5) approccio plurilinguistico	0 - 05
B) partenariato e	B1) collaborazione tra più soggetti	0 - 10

territorio	finanziabili	
	B2) rafforzamento reti sul territorio	0 - 10
C) impostazione dell'iniziativa	C1) articolazione del progetto e coerenza obiettivi/azioni	0 - 10
D) volontariato	D1) valorizzazione del volontariato presente sul territorio	0 - 15

3. La valutazione dei progetti è finalizzata alla redazione di una graduatoria; la Provincia concorre al finanziamento dei progetti seguendo l'ordine della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili. La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente della struttura provinciale competente entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande.

4. In fase di valutazione dei progetti possono essere apportate riduzioni ai costi previsti dai progetti presentati nel caso di non ammissibilità o incongruità di alcune voci di spesa o parti di esse.

5. L'ultimo progetto in graduatoria viene finanziato per la somma rimanente a disposizione.

6. Purché rimangano inalterati i contenuti del progetto, i soggetti proponenti possono effettuare compensazioni fra le diverse voci di spesa nel limite del 20% della spesa ammessa.

Articolo 9 *Modalità di erogazione dei contributi.*

1. Il contributo è erogato per il 50% quale prima anticipazione, ed è corrisposto a seguito dell'approvazione provvedimento di concessione del contributo stesso e su presentazione della dichiarazione di avvio dell'attività da parte del proponente.

2. L'erogazione del saldo del contributo è disposta su presentazione della documentazione necessaria, a norma del *D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg* e s.m., entro tre mesi dal completamento dell'iniziativa. Il termine per la rendicontazione può essere prorogato dal Dirigente della struttura provinciale competente per una sola volta fino ad un massimo di ulteriori tre mesi, per particolari esigenze comunque non dipendenti dall'inerzia del beneficiario e previa presentazione, prima della scadenza del termine stesso, di motivata richiesta per fatti ad esso non imputabili.

3. Qualora in sede di rendicontazione la spesa sostenuta risulti inferiore alla spesa ammessa, l'importo del contributo è conseguentemente rideterminato. Nel caso in cui l'importo così determinato risulti inferiore alla quota già anticipata, i beneficiari restituiscono le somme già percepite in eccedenza, maggiorate dell'interesse semplice al tasso legale, calcolato a decorrere dalla data di quietanza del mandato fino alla data dell'effettivo rimborso.

Articolo 10 *Revoca del contributo.*

1. Il contributo è revocato nei seguenti casi:

- a) uso improprio del contributo concesso;
- b) modifiche del progetto iniziale;
- c) mancato rispetto dei termini previsti per il completamento e la rendicontazione;
- d) in ogni altra ipotesi di grave inadempienza del soggetto beneficiario o di violazione degli obblighi assunti, nonché in casi di forza maggiore ostativi alla realizzazione dell'intervento anche non imputabili al soggetto beneficiario.

2. Nei casi di revoca i soggetti devono restituire le somme già erogate in eccedenza, maggiorate dell'interesse semplice al tasso legale, calcolato a decorrere dalla data di quietanza del mandato fino alla data dell'effettivo rimborso.

Articolo 11 *Obbligo d'informazione.*

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a dare idonea informazione del finanziamento provinciale ricevuto anche rendendo visibile il logo della Provincia autonoma di Trento su inviti, manifesti, giornali e altro materiale di pubblicizzazione delle iniziative finanziate.

Allegato 1

Modello per la presentazione di domanda di contributo per il finanziamento di progetti relativi alle nuove povertà e all'esclusione sociale

Scarica il file

Allegato 2

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Scarica il file

Allegato 3
Parte 1 - Identificazione e descrizione dell'iniziativa

Scarica il file